



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

CNA BAT

COMUNE DI TRANI PROPOSTA EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO TARI

Gli emendamenti sono riportati in grassetto con la relativa motivazione.

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Comune di Trani

CAPITOLO 4

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

- Articolo 8 punto 3 (pag. 44)

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	
FALEGNAMERIE	40%
AUTOCARROZZERIE	40%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	40%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	40%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI- FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
TIPOGRAFIE-STAMPERIE-VETRERIE	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	40%
MACELLERIE - PESCHERIE	40%

CASEIFICI

40%

(motivazione: riportare l'abbattimento al 40% per tutte le suddette attività come era previsto nel 2013 con il regolamento della Tares).

(aggiungere articolo completamente saltato)

Art. 7 Bis Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 2.**
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7**

Art.12 Articolazione della tariffa (pag. 47)

(Aggiungere)

Punto 5. In ogni caso la delibera comunale della TARI deve analiticamente motivare le scelte compiute per giustificare la congruità tra l'effettiva capacità di produzione di rifiuti da parte della singola utenza e il costo ad essa addebitato per lo smaltimento degli stessi.

(motivazione: principio accolto dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 16 luglio 2009, C-254/08), che aveva affermato la necessità, in relazione alla TARSU, di non addossare all'utenza costi smisurati rispetto al volume e alla natura dei rifiuti effettivamente prodotti. E' opportuno che il principio detto venga accolto nel regolamento e sia precisato l'obbligo che la delibera comunale di determinazione della TARI debba analiticamente motivare le scelte per giustificare la congruità tra l'effettiva produzione di rifiuti da parte delle singole utenze e il costo ad esse addebitato per lo smaltimento degli stessi, in modo che la quantificazione della stessa TARI sia la più aderente possibile all'effettiva capacità produttiva dei rifiuti delle utenze. Trattasi in sostanza dell'esigenza di valorizzare la natura di TASSA e non di corrispettivo della TARI , così come ritenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009.)

Art . 19 - Tributo giornaliero

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.**
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50% .**

(motivazione : agevolare le imprese commerciali fortemente in crisi).

Art. 21 Bis – Incentivazione alla Diffusione del Compostaggio e alla attività di prevenzione nella produzione dei rifiuti.

Alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio sia individuale che di comunità dei propri scarti organici si applica una riduzione del 30% sia nella quota fissa che in quella variabile. (come previsto dal Collegato ambientale – Legge 221/2015)

Riduzione, commisurata alla quantità di rifiuti non prodotti, applicata alle utenze sia domestiche che non domestiche che dimostrino di aver avviato l'attività di prevenzione nella produzione dei rifiuti.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25 % ai locali ...**

Art. 22 Bis - Lotta Agli Sprechi (art. 17 legge antispreco- n. 166/2016)

E' prevista una riduzione del tributo proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione al fine di limitare lo sperpero nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti.

Art. 23 - punto 2 - Riduzione per il Recupero (pag. 54)

- Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione nella quota variabile della tariffa *pari al 30%* a condizione che ...**

(motivazione: è importante incentivare il riciclo- recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani .

Art. 24 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio. (pag. 55)

- 1. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze situate fuori dell'area di raccolta, poste alle sotto indicate distanze dal più vicino punto di raccolta o di fatto servita rientrante nella zona perimetrata, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica:**

in misura pari al 40% della tariffa se la distanza è superiore a 300 metri;

in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta è superiore a 500 metri;

in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1.000 metri.

Art. 25 Ulteriori riduzioni ed esenzioni pag. (55)

e) la tariffa è ridotta del 10 % , nella parte variabile, per le utenze domestiche che si trovano nella zona servita dalla raccolta porta a porta.

(motivazione: incentivare e sensibilizzare le utenze per una raccolta differenziata maggiormente selettiva, con esclusione di impurità).

f) la tariffa è ridotta al 50% - per un massimo di 24 mesi - per le utenze non domestiche quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento AMET a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa – previa verifica dei necessari requisiti- su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

(motivazione: intervenire in favore delle utenze non domestiche che, ad esempio, cessano l'attività e quindi non producono alcun rifiuto, in attesa di completare l'iter previsto dalle norme per la cancellazione definitiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.).

Sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti, (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze o dalla assenza di atti autorizzativi).

g) isola ecologica, centro comunale di raccolta di via Finanzieri n. 24 : riduzione fino al 30% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che provvedono a conferire i rifiuti differenziati presso l'isola ecologica. Con apposito regolamento interno, verranno stabilite le modalità di utilizzo del software, che già dispone la struttura dell'isola ecologica, in modo da consentire di riconoscere una riduzione sul tributo relativo alla gestione dei rifiuti.

(motivazione : incentivare il riciclo per tutte le utenze domestiche).

h) riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per gli esercenti commerciali che si impegnano a togliere SLOT MACHINE E VIDEO POKER. (motivazione : lotta alla ludopatia).

- l) **riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche fino ad un massimo di € 300,00 per gli utenti che adottano un cane adulto, che è in custodia nel canile comunale.**

(motivazione: riduzione del sovraffollamento del canile , migliorando il benessere dei cani, che lasceranno le gabbie per andare a vivere con persone che li accudiranno, e nello stesso tempo abbattere i costi del randagismo a carico della collettività).

ART. 32 - RISCOSSIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

aggiungere **punto n. 7)**

Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente può concedere, nell'ipotesi di accertata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario sino ad un massimo di 8 rate mensili con applicazione degli interessi legali. Il versamento della prima rata deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza prevista nell'avviso di pagamento.

I criteri ed i requisiti per la concessione sono i seguenti:

a) per le utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 25,00 cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;

b) per le utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 1.000,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 250,00;

Il Presidente CNA BAT

Michele De Marinis